DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto- legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e modalita' previsti dal predetto decreto. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 2.050 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1994, non più in vigore dal 21 marzo 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 39
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-e-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it